

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/TFN – Sezione Tesseramenti (2016/2017)

(Motivi delle decisioni del C.U. 26/TFN – riunione del 05.06.2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno lunedì 5 giugno 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Sarandrea *Presidente f.f.*; Avv. Francesca Rinaldi, Avv. Esposito Corona, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Filippo Crocè, *Componenti*; Sig. Claudio Cresta, *Segretario* con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Antonella Sansoni e del dott. Salvatore Floriddia.

1) Reclamo 037 - RICHIESTA DI GIUDIZIO C.R. UMBRIA (posizione tesseramento calciatore Giuli Nicolò)

Il Tribunale Federale Nazionale, premesso che non rientra tra le competenze di questo Tribunale esprimere pareri, e rilevato che nella fattispecie non è stato dato corso a quanto disposto con l'Ordinanza del 20 febbraio 2017,

P.Q.M.

dichiara non luogo a procedere.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Sarandrea, *Presidente f.f.*; Avv. Francesca Rinaldi, Avv. Esposito Corona Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli, *Componenti*; Sig. Claudio Cresta, *Segretario* con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Antonella Sansoni e del dott. Salvatore Floriddia.

01)Reclamo 047 - MALATESTA GIOVANNI e SANTORO EMILIA/ ROBUR CASERTA (annullamento tesseramento per apocrifia di firma tesseramento Malatesta Domenico)

Propongono reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti i sigg.ri Malatesta Giovanni e Santoro Emilia quali genitori del calciatore minore

Malatesta Domenico, lamentando la nullità del tesseramento del figlio a favore della ASD Robur Caserta, per la stagione sportiva 2016/17.

Adducono i ricorrenti di non aver mai sottoscritto il relativo tesseramento, allegando per l'eventuale e necessaria verifica e comparazione delle firme i propri documenti d'identità, rilasciati in data antecedente al proposto reclamo.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti così adito, ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Campania - L.N.D. il modello di tesseramento in originale, oggi opposto.

Allo stato risulta versata la tassa così come dovuta dalla reclamante, mentre la società di calcio regolarmente compulsata, nulla ha dedotto in merito ai fatti esposti.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto, evidenzia che le firme apposte in calce al tesseramento acquisito risultano, per grafia ed andamento, del tutto dissimili da quelle poste in calce al reclamo ed ai documenti di comparazione acquisiti.

Alla luce di quanto sopra il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti è giunto alla conclusione che le firme apposte in calce al tesseramento non sono riconducibili alle figure dei reclamanti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il ricorso dei genitori del tesserato Malatesta Domenico (Santa Maria Capua Vetere 4.01.2002) e pertanto dichiara nullo il tesseramento dello stesso con la società Robur Caserta datato 14.12.2016.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza e ordina la restituzione della tassa reclamo.

Il Presidente f.f. del TFN Sez. Tesseramenti
Avv. Fabio Sarandrea

Pubblicato in Roma, il 13 giugno 2017

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio